

VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI BANCA DELLE ORE

Il giorno 22 dicembre 2016, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

PREMESSO CHE

- Il ccnl prevede, sin dal 1999, una specifica disciplina in tema di "Banca delle ore – Lavoro straordinario" (v., allo stato, l'art 106 del ccnl 31 marzo 2015);
- in tema di banca delle ore in BNL è stato sottoscritto in data 26 gennaio 2000 uno specifico Verbale di Accordo, la cui applicazione è stata estesa anche a BPI a far tempo dalla data della sua costituzione;
- il Verbale di Accordo di cui al punto che precede contempla anche le modalità di recupero delle ore di riposo compensativo accumulate, come anche il Verbale di Accordo del 12 gennaio 2012 e l'Accordo Quadro del 6 febbraio 2013, entrambi aventi l'obiettivo di incidere sulla riduzione degli *stock* di ore accumulate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. si conferma il meccanismo di cui al punto 4 del Verbale di Accordo del 26 gennaio 2000.



A far tempo dal 1° gennaio 2017 le ore di riposo compensativo potranno essere cumulate, tempo per tempo, fino ad un massimo di 30 ore; raggiunto tale limite dovrà essere necessariamente effettuato un recupero di almeno 10 ore prima di poter effettuare ulteriori prestazioni aggiuntive;

3. fermo il meccanismo di cui al 2° periodo del punto 2 che precede, le ore di riposo compensativo derivanti dall'effettuazione, nell'anno di riferimento, di prestazioni aggiuntive e confluite in banca delle ore, potranno essere riportate all'anno successivo e il relativo, integrale recupero dovrà essere effettuato nei tempi più brevi possibili e comunque entro il mese di giugno.

In assenza di iniziativa da parte del dipendente entro la predetta data, l'Azienda ne pianificherà unilateralmente il relativo smaltimento entro il 15 novembre dell'anno, comunicando al lavoratore con congruo anticipo i relativi periodi di assenza a tale titolo.

Conseguentemente, a far tempo dall'anno 2017, BNL e BPI non procederanno ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione o ulteriore riporto all'anno successivo di eventuali residui ancora esistenti al termine del predetto processo.

A fronte di quanto previsto al comma che precede, l'Azienda dall'anno successivo metterà a disposizione della "Banca del Tempo Solidale" un equivalente quantitativo di ore di permesso retribuito.

4. Laddove, invece, al 31 dicembre di ciascun anno residuino ore di riposo compensativo non fruite derivanti dalla riduzione di orario di cui all'art. 100, comma 2, 2° alinea, del ccnl 31 marzo 2015 – riversata annualmente dall'Azienda nella Banca delle ore – BNL e BPI non procederanno ad alcuna forma di monetizzazione o compensazione o riporto all'anno successivo di eventuali residui.

A fronte di quanto previsto al comma che precede, l'Azienda dall'anno successivo metterà a disposizione della "Banca del Tempo Solidale" un equivalente quantitativo di ore di permesso retribuito.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA1 UNISIN